

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALERNO SA VIA NICOLODI 12

Numero REA: SA - 437788

Codice fiscale: 05335630652

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-01-2015 - Statuto completo	2
--	---

	La società dispone di non nominare il sindaco unico, il col-	
	legio sindacale, nè il revisore.	
	ART.5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	Le persone costituite si dichiarano edotte e consapevoli che	
	i dati e le informazioni acquisiti per il presente atto e	
	quelli in esso contenuti saranno, in parte o integralmente,	
	comunicati a soggetti terzi, sia pubblici che privati, anche	
	in esecuzione di obblighi ed oneri previsti per legge, e per-	
	tanto autorizzano, per quanto possa occorrere, il trattamento	
	dei relativi dati.	
	ART.6 - SPESE	
	L'importo globale approssimativo delle spese per la costitu-	
	zione, che sono poste interamente a carico della società, è	
	di circa euro 1.200,00 (milleduecento).	

	La cooperativa si dichiara costituita sotto la piena osser-	
	vanza e l'esatto adempimento delle norme di cui al presente	
	atto costitutivo e delle regole e delle clausole qui di se-	
	guito indicate.	
	TITOLO I	
	COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA	
	Art.1 - E' costituita una Società cooperativa denominata	
	"COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE A R.L."	
	Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e	
	delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni in	

	materia di società a responsabilità limitata in quanto compa-	
	tibili con la disciplina cooperativistica, nonché dalla legge	
	8 novembre 1991 n.381 in materia di cooperative sociali alla	
	quale disciplina si cumula quella specifica del settore in	
	cui la cooperativa andrà ad operare.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo as-	
	sembleare, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen-	
	tanze anche altrove.	
	Art.2 - La Cooperativa ha sede legale in Salerno all'indiriz-	
	zo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio	
	del Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 ter disp.	
	att. c.c.	
	Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune	
	potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non compor-	
	terà modifica dello statuto.	
	L'organo amministrativo della società potrà istituire e sop-	
	primere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Ita-	
	lia e all'estero purchè nel territorio dell'Unione Europea,	
	mentre l'istituzione di sedi secondarie e' di competenza del-	
	l'assemblea dei soci.	
	La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 ma	
	potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibe-	
	razione dell'assemblea dei soci.	
	Art.3 - La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e	
	senza fine speculativo, di offrire ai propri soci opportunità	

	di lavoro ed occupazione a condizioni migliori e con maggior	
	frequenza rispetto a quanto possa offrire il mercato del la-	
	voro, nel settore della gestione di servizi socio-sanitari ed	
	educativi "tipo A" e nel settore di attività diverse finaliz-	
	zate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate "tipo	
	B".	
	Le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta	
	per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente	
	con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa	
	stessa.	
	Il numero dei soci volontari che prestino la loro attività	
	gratuitamente non può superare la metà del numero complessivo	
	dei soci.	
	A norma della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modifi-	
	cazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autono-	
	ma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione	
	vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipa-	
	zione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello	
	scopo sociale. La Cooperativa può svolgere la propria atti-	
	ività anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi.	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio	
	scopo mutualistico ed agli interessi e requisiti dei propri	
	soci cooperatori, ha come oggetto:	

	- la gestione di servizi, centri di aggregazione e di riabi-	
	litazione, servizi educativi in genere, case famiglie e comu-	
	nità alloggio di Enti pubblici e privati a favore di minori,	
	adolescenti, persone diversamente abili, anziani, categorie	
	svantaggiate; attività di sostegno, assistenza e supporto a	
	persone affette da autismo;	
	- attività di ricerca e formazione;	
	- attività sportiva;	
	- organizzazione di eventi o manifestazioni;	
	- attività d'inserimento lavorativo a favore di persone di-	
	versamente abili, categorie svantaggiate, attraverso la rea-	
	lizzazione di fattorie sociali, asili alberghi, agriturismi	
	sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi. La Cooperativa potrà	
	partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Pri-	
	vati, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle	
	attività previste nel presente Statuto; la cooperativa inol-	
	tre potrà essere affidataria da parte di Enti pubblici o pri-	
	vati di qualunque servizio attinente al proprio oggetto so-	
	ciale, e potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte	
	dall'U.E., dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o	
	organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della	

	cooperazione.	
	Al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale la Cooperati-	
	va potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari	
	o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assume-	
	re partecipazioni in altre imprese, Società od Enti, aventi	
	oggetto sociale analogo o affine a scopo di stabile investi-	
	mento e non di collocamento sul mercato; potrà dare adesione	
	e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e	
	fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento	
	cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti	
	ed il credito; potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni	
	ed ogni altra garanzia per facilitare l'ottenimento del cre-	
	dito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonchè a	
	favore di altre cooperative, con espressa esclusione di qual-	
	siasi attività finanziaria nei confronti del pubblico.	
	Potrà inoltre acquistare o prendere in gestione, locazione	
	e/o leasing beni mobili ed immobili, attrezzature necessarie	
	od utili per il raggiungimento dello scopo Sociale.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-	
	lamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente	
	vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni	
	forma.	

	Il tutto con l'osservanza delle, ed entro i limiti previsti	
	dalle, disposizioni in materia, tempo per tempo, vigenti.	
	TITOLO II	
	CAPO I - SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI,	
	CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE,	
	LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CAPITALE SOCIALE	
	Art.4 - Il numero dei soci è illimitato e comunque non può	
	essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che discipli-	
	nano l'attività delle società cooperative.	
	Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano com-	
	piuto il diciottesimo anno di età, che abbiano capacità, an-	
	che lavorative, ed interessi non contrastanti con la coopera-	
	tiva.	
	E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi	
	tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabili	
	dalla legge.	
	Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività	
	di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art. 10) della	
	legge 8 novembre 1991, n.381.	
	Art.5 - Chi intende diventare socio cooperatore deve presen-	
	tare domanda all'organo amministrativo indicando:	
	a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita,	
	domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventua-	
	le numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o	

	altri Registri;	
	b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo della	
	società nonchè alle delibere già legalmente adottate dagli	
	organi sociali, nonchè ai regolamenti interni.	
	c) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale;	
	d) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2528 del codice civi-	
	le, di versare il sovrapprezzo, la cui misura sarà stabilita	
	annualmente dall'assemblea;	
	e) l'indicazione della effettiva attività svolta, della even-	
	tuale capacità professionale maturata nei settori di cui al-	
	l'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze pos-	
	sedute nonchè del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rap-	
	porto di lavoro che intende instaurare.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	richiesti dalla Legge e dal presente atto e l'inesistenza	
	delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla do-	
	manda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve entro	
	60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto	
	della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'i-	
	stanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle do-	
	mande non accolte, se non appositamente convocata, in occa-	
	sione della sua prossima successiva convocazione.	

	La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'intere-	
	ressato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel li-	
	bro dei soci.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata	
	nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia	
	effettuato i versamenti richiesti.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione dei nuovi soci.	
	I soci cooperatori sono obbligati:	
	- a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui impor-	
	to non potrà essere inferiore ne superiore ai limiti consen-	
	titi dalle vigenti leggi;	
	- a versare il sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 del codi-	
	ce civile con le modalità e per l'importo annualmente deter-	
	minati dall'assemblea;	
	- all'osservanza di quanto indicato nel presente atto, dei	
	regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e	
	il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'atti-	
	vità svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ul-	
	teriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze del-	
	la cooperativa.	

CAPO II		
MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE SOTTOSTANTI		
Art.6	- La qualità di socio cooperatore si perde per recesso,	
	esclusione e per causa di morte se gli eredi o legatari del	
	socio defunto non hanno i requisiti.	
Art.7	- Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere	
	il socio:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	- il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra	
	natura, sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni so-	
	ciali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta del	
	socio inviata con raccomandata, ai sensi dell'art. 2532 del	
	codice civile, all'organo amministrativo il quale deve esami-	
	narla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussisto-	
	no i presupposti del recesso gli amministratori devono darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può fare opposizione in-	
	nanzi al Tribunale.	
	Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice	
	civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il	

	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Art.8 - L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio cooperatore:	
	- che, ai sensi dell'art.2043 c.c., cagioni alla Cooperativa	
	con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;	
	- che venga condannato per reati con sentenza penale passata	
	in giudicato;	
	- che svolga in proprio imprese identiche o affini con quelle	
	della società;	
	- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimen-	
	tare o una qualsiasi procedura concorsuale;	
	- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giu-	
	stificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie di-	
	sciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di stru-	
	menti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	

	bilità previste dall'articolo 4 senza la prevista autorizza-	
	zione dell'organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione.	
	A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore	
	si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi	
	dei precedenti articoli.	
	Art.9 - In caso di morte gli eredi del socio defunto hanno	
	diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione	
	che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'ac-	
	certamento di tali requisiti è effettuato con delibera del-	
	l'organo amministrativo. In caso di accertamento negativo,	
	spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente ver-	
	sata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le moda-	
	lità di cui al successivo articolo 10 (dieci).	
	In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono no-	
	minare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divi-	
	sibile e la società consenta la divisione.	
	Art.10 - I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli eredi o	
	legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle	
	quote di capitale sociale effettivamente versate comprensive	
	del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'art.2545 quinquies terzo comma c.c.	

	La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi del-	
	l'art 2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è	
	verificato, limitatamente al socio, e comunque in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato, salvo il dirit-	
	to di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concor-	
	renza di ogni eventuale credito.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere cor-	
	risposto in più rate in osservanza dell'art.2535 c.c. Le quo-	
	te per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di	
	cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno de-	
	volute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva	
	straordinaria.	
	Art.11 - Il socio che cessa di far parte della Cooperativa e'	
	responsabile verso la società e verso i terzi secondo le pre-	
	scrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.	
	Art.12 - Le quote sociali non possono essere cedute e non	
	possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi na-	
	tura, se la cessione non e' autorizzata dall'organo ammini-	
	strativo.	
	Ai sensi dell'art.2530 c.c., il socio che intende trasferire	
	la propria quota deve darne comunicazione all'organo ammini-	
	strativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che con-	
	cede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio	

	entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decor-	
	so tale termine il socio e' libero di trasferire la propria	
	partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro Soci	
	l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre op-	
	posizione al Tribunale.	
	TITOLO III	
	PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE	
	CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO	
	Art.13 - Il patrimonio della Società e' costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed e' formato da un	
	numero illimitato di quote il cui valore non potrà essere in-	
	feriore ne superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 del	
	codice civile;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo quote;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del co-	
	dice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e	
	conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.	
	Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente	

	al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti del-	
	l'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i	
	soci neppure in caso di scioglimento della società.	
	I soci possono concedere, entro i limiti previsti dalle di-	
	sposizioni in materia tempo per tempo vigenti, finanziamenti	
	alla società, anche non proporzionali alle quote possedute,	
	con obbligo di restituzione. Essi, in deroga a quanto stabi-	
	lito dall'art.1282 c.c. e fatta salva espressa diversa pat-	
	tuizione con l'organo amministrativo, si intenderanno infrut-	
	tiferi ed effettuati a titolo gratuito e potranno essere con-	
	vertiti in finanziamenti a fondo perduto.	
	TITOLO IV	
	ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI	
	CAPO I - DECISIONI DEI SOCI	
	Art.14 - Salvo quanto disposto nel successivo art.15, le de-	
	cisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci	
	che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, e pos-	
	sono essere adottate mediante consultazione scritta, sulla	
	base del consenso espresso per iscritto dai soci, o con deli-	
	berazione assembleare.	
	Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione	
	del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.	
	Uno dei soci, o uno degli amministratori, comunica a tutti i	
	soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della de-	

	cisione da adottare, fissando un termine non superiore a cin-	
	que giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire	
	presso la sede sociale apposita dichiarazione, apposta in	
	calce alla copia del documento ricevuto, indicando il proprio	
	voto, favorevole, contrario (spiegando la motivazione), di a-	
	stensione. L'astensione non vale come voto contrario. La man-	
	cata comunicazione da parte dei soci equivale ad astensione.	
	Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento og-	
	getto della decisione e il consenso alla stessa.	
	Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che	
	consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro	
	della ricezione, anche mediante dichiarazione di ricevuta in-	
	viata con lo stesso mezzo, compresi il telefax e la posta e-	
	lettronica, e devono essere conservate dalla società.	
	La decisione si intende validamente presa con il voto favore-	
	vole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquan-	
	tuno per cento) del capitale sociale.	
	Art.15 - Devono essere sempre adottate, mediante deliberazio-	
	ne assembleare, le decisioni dei soci che riguardano, l'ap-	
	provazione del bilancio, le modificazioni dell'atto costitu-	
	tivo, il compimento di operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'at-	
	to costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministrato-	
	ri o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale	

	sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.	
	L'assemblea e' convocata dall'Amministratore Unico o dal Pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso da	
	affiggersi nei locali della sede sociale e da spedirsi o con-	
	segnarsi ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei so-	
	ci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai	
	sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza a mezzo raccomandata a.r. La spedizione del-	
	l'avviso di convocazione puo' essere effettuata anche median-	
	te telefax o e-mail inviata ai soci, rispettivamente al nume-	
	ro o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, agli altri	
	componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al re-	
	visore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il	
	giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare, nonchè la data dell'eventuale seconda convocazione,	
	da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.	
	L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori della	
	sede sociale, purchè nel territorio nazionale.	
	In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea e' valida-	
	mente costituita in forma totalitaria quando ad essa parteci-	
	pano tutti i soci aventi diritto al voto e quando tutti gli	
	amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o in-	
	formati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione	
	dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assem-	

	blea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, eventual-	
	mente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta	
	di essere stati tempestivamente informati della riunione e di	
	non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichia-	
	razione verrà conservata tra gli atti della società.	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere con-	
	vocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale; e' fatta salva la con-	
	vocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condi-	
	zioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice	
	civile.	
	Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno	
	90 (novanta) giorni nel Libro Soci ed ogni socio cooperatore	
	ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota	
	posseduta.	
	L'assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico o dal	
	Presidente del Consiglio di amministrazione; in mancanza	
	l'assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza asso-	
	luta. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un	
	segretario, anche non socio.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-	
	senti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle	
	votazioni.	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	

	dalla Legge o dal presente Statuto, nonchè sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino	
	almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci sottopongono	
	alla loro approvazione.	
	All'Assemblea e' inderogabilmente attribuito il potere di:	
	a) approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed	
	eventualmente il bilancio preventivo;	
	b) deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sul-	
	la copertura delle perdite;	
	c) procedere alla nomina e revoca degli amministratori, dei	
	sindaci e del revisore;	
	d) deliberare l'eventuale compenso da corrispondersi agli Am-	
	ministratori per la loro attività e determinare il compenso	
	annuale dei sindaci e del revisore;	
	e) deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei	
	sindaci e del revisore;	
	f) deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente ac-	
	cantonati per fini di mutualità;	
	g) deliberare sull'eventuale erogazione di ristori;	
	h) deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,	
	con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte	
	dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi,	
	nonchè, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il	
	programma di mobilità;	
	i) deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal	

	Consiglio	
	l) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello	
	statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento an-	
	ticipato della società;	
	m) deliberare sulla decisione di compiere operazioni che com-	
	portano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale deter-	
	minato dall'atto costitutivo e dallo Statuto;	
	n) deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri	
	dei liquidatori;	
	o) approvare i regolamenti interni sul funzionamento della	
	società;	
	p) deliberare su ogni altra materia espressamente attribuita	
	dalla Legge alla sua competenza.	
	In prima convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei so-	
	ci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta	
	dei voti dei presenti o rappresentati.	
	In seconda convocazione l'Assemblea e' regolarmente costitui-	
	ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
	tati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta	
	dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti	
	posti all'ordine del giorno. Sono fatte salve le eventuali	
	diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente	
	dalla Legge.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	

	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.	
	Per le delibere che comportano modifica dell'atto costitutivo	
	e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla	
	legge il verbale deve essere redatto dal notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in	
	allegato, l'identità dei partecipanti e i voti rappresentati	
	da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato	
	delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'i-	
	dentificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.	
	Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci,	
	le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	CAPO II - ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Art.16 - La società e' amministrata da un Amministratore Uni-	
	co, o da un numero di amministratori da tre a cinque, anche	
	non soci, eletti ed individuati nel numero dai soci per il	
	periodo determinato dagli stessi al momento della nomina o	
	anche fino a revoca.	
	In caso di pluralità di amministratori essi agiranno sotto	
	forma di Consiglio di Amministrazione oppure, a scelta dei	
	soci all'atto della nomina, disgiuntamente o congiuntamente	
	con le modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 C.C..	
	Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili in o-	
	gni tempo dai soci, salvo il diritto dell'amministratore al	
	risarcimento se la revoca avviene senza giusta causa.	
	L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i	

	soci cooperatori.	
	In caso di nomina del Consiglio d'Amministrazione gli Ammini-	
	stratori possono essere scelti anche tra i non soci ma la	
	maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i so-	
	ci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci coope-	
	ratori persone giuridiche ai sensi dell'art. 2542 C.C.	
	Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti	
	in carica dovranno proporre all'assemblea dei soci di adotta-	
	re la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i	
	quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della lo-	
	ro nomina.	
	Art.17 - L'organo amministrativo e' investito dei più ampi	
	poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della so-	
	cietà ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga	
	opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non	
	siano dalla legge e dall'atto costitutivo attribuiti alla e-	
	sclusiva competenza dell'assemblea dei soci.	
	L'organo amministrativo può, con procura, nominare procurato-	
	ri della società per determinati atti o categorie di atti.	
	Art.18 - Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi	
	membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a	
	meno che non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci al-	
	l'atto della nomina del Consiglio stesso.	
	Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, purchè	
	in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione	

	tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e	
	quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei	
	membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se nominati.	
	L'avviso di convocazione e' fatto con lettera raccomandata	
	a.r. da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di ur-	
	genza a mezzo di telefax o e-mail da spedire almeno due gior-	
	ni prima della data fissata per la riunione a ciascun membro	
	del Consiglio ed ai sindaci effettivi o al revisore, se nomi-	
	nati.	
	La riunione del Consiglio e' valida, anche in mancanza di re-	
	golare convocazione, qualora siano presenti tutti i consi-	
	glieri in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati.	
	Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e,	
	in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consi-	
	gliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere	
	più anziano d'età.	
	E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleaudio-	
	conferenza a condizione che:	
	1) sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e	
	la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgi-	
	mento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	2) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	

	scussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-	
	dine del giorno;	
	3) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi au-	
	dio/video collegati a cura della società, nei quali gli in-	
	tervenuti potranno affluire.	
	Verificandosi questi requisiti, la riunione si considererà	
	tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e il soggetto	
	verbalizzante.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio e' necessa-	
	ria la presenza della maggioranza degli Amministratori in ca-	
	rica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei	
	presenti.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribu-	
	zioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi	
	componenti, ivi compreso il presidente determinando i limiti	
	della delega e dei poteri attribuiti.	
	Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non	
	possono essere delegati dagli amministratori, oltre le mate-	
	rie previste dagli articoli 2381 e 2475 comma quinto del co-	
	dice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, e-	
	sclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci.	
	Art.19 - All'Amministratore Unico, al Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione o, in mancanza, al Vice Presidente	
	oppure, in caso di amministrazione plurima disgiuntiva o con-	

	giuntiva, ai singoli amministratori disgiuntamente o congiun-	
	tamente, e' attribuita la rappresentanza legale della società	
	con firma libera.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano	
	al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rap-	
	presentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confron-	
	ti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e eso-	
	nera i terzi da ogni accertamento e responsabilità.	
	Art.20 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese	
	sostenute per ragione del loro ufficio.	
	Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolu-	
	mento annuo nonchè una indennità per la cessazione del rap-	
	porto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di	
	idonea polizza assicurativa.	
	CAPO III - ORGANO DI CONTROLLO	
	Art.21 - Quando è obbligatorio per legge, è nominato il Sin-	
	daco unico o il Collegio Sindacale composto da 3 (tre) membri	
	effettivi e 2 (due) supplenti.	
	Il controllo contabile è esercitato dal Sindaco unico o dal	
	Collegio Sindacale o da un revisore.	
	Art.22 - Per quanto non espressamente previsto nel presente	
	statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposi-	
	zioni previste in materia di Collegio Sindacale della società	
	a responsabilità limitata.	

CAPO IV - REVISORE

Art.23 - La società può nominare con le stesse modalità dell'articolo precedente e con gli stessi poteri un Revisore iscritto presso il Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO E

COPERTURA DELLE PERDITE, RISTORNI

CAPO I - L'ESERCIZIO SOCIALE

Art.24 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto economico e la nota integrativa redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545 del codice civile e, in modo separato, i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile.

Art.25 - In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo art. 26 e del Regolamento Interno e sulla distribuzione degli uti-

	li annuali destinandoli:	
	a) una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla	
	legge;	
	b) una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per cen-	
	to) ai sensi dell'art. 8 Legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 genna-	
	io 1992, n. 59;	
	d) ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura che	
	verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare in o-	
	gni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivi-	
	vamente versato;	
	e) a riserva straordinaria;	
	f) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto	
	per legge;	
	g) una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutuali-	
	stici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazio-	
	ne di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.	
	CAPO II - RISTORNI	
	Art. 26 - La cooperativa deve riportare separatamente nel bi-	
	lancio i dati relativi all'attività con i soci distinguendo	
	eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'eroga-	

	zione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei li-	
	miti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente,	
	dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo appo-	
	sito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione	
	alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intrattenu-	
	ti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal Re-	
	golamento Interno della società, che stabilisce i criteri di	
	ripartizione i quali, in via generale, devono considerare le	
	ore di lavoro, la qualificazione, specializzazione, anzianità	
	ed esperienza lavorativa.	
	I risultati di esercizio erogabili ai soci in proporzione al-	
	la qualità e quantità degli scambi mutualistici non possono	
	superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa	
	nello svolgimento dell'attività svolta con i soci.	
	TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.27 - La società si scioglie per deliberazione dell'assem-	
	blea dei soci e per le altre cause di scioglimento previste	
	dalla legge.	
	Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione	
	che trattasi di società in liquidazione.	
	La società può in ogni momento revocare lo stato di liquida-	
	zione, previa eventuale eliminazione della causa di sciogli-	
	mento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei so-	
	ci, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice civi-	

	le.	
	TITOLO VII - MUTUALITA' PREVALENTE	
	Art.28 - In conformità dell'art. 2514 C.C.:	
	E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori	
	in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capita-	
	le effettivamente versato.	
	E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.	
	E' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori.	
	In caso di scioglimento della cooperativa e' obbligatoria la	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della	
	cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59.	
	Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalen-	
	te sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.	
	TITOLO VIII - REGOLAMENTO INTERNO	
	Art.29 - Il funzionamento della Cooperativa e' disciplinato	
	da un regolamento interno da compilarsi a cura dell'organo	
	amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci con le	
	maggioranze previste dal presente Statuto.	
	TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Art.30 - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i	

	soci nonchè tra società e soci in relazione al rapporto so-	
	ciale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente	
	statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli orga-	
	ni sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e	
	sindaci ovvero nei loro confronti, purchè compromettibili,	
	verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente	
	del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.	
	Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le con-	
	troversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbliga-	
	torio del pubblico ministero.	
	L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il	
	suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal	
	D.LGS. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono	
	essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria	
	dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti	
	spettanti ai soci. I soci assenti o dissenzienti possono, en-	
	tro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di re-	
	cesso a sensi del precedente art.7.	
	Del presente atto, scritto da persona di mia fiducia con si-	
	stema elettronico e completato a mano da me Notaio su otto	
	fogli per trentadue facciate, ho dato lettura alle persone	
	costituite che, trovandolo conforme alla volontà manifestata-	
	mi, lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore	
	tredici e cinquanta.	

31 di 31